

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. II
n. 5-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

(RELATRICE MANIERI)

Comunicata alla Presidenza il 17 giugno 2002

SULLA

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori DELL’UTRI, BUCCIERO e TESSITORE

Modificazioni degli articoli 12, 17 e 20 del Regolamento del
Senato concernenti l’Archivio storico

Comunicata alla Presidenza l’11 aprile 2002

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Proposta di modificazione del regolamento, testo d’iniziativa dei senatori Bucciero ed altri e testo proposto dalla Giunta per il Regolamento	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma dell'Amministrazione del Senato, recentemente introdotta, ha visto come primo atto della sua attuazione (novembre 2000) l'istituzione dell'Ufficio dell'Archivio storico. A tale Ufficio sono conferiti compiti di conservazione del patrimonio documentale del Senato del Regno e della Repubblica, di documentazione storica e, in generale, di divulgazione all'esterno di fonti di archivio di particolare pregio.

È evidente il rilievo storico-culturale dell'attività dell'Archivio, che si trova al centro di importanti misure di valorizzazione, sostenute direttamente dalla Presidenza del Senato. Esse consistono principalmente nell'adozione del piano triennale delle pubblicazioni, in cui confluiscono per lo più opere curate dall'Archivio storico, e nell'elaborazione di un progetto di potenziamento collegato al forte impulso che verrà dato al lavoro dell'Ufficio dalla prossima acquisizione dei cosiddetti «Fondi dei Presidenti» (Fanfani, Leone, Merzagora, Ruini, Malagodi e Spadolini).

In particolare nell'ambito delle pubblicazioni sono programmate iniziative idonee a definire, grazie anche a collegamenti con editori esterni, una presenza editoriale di qualità, atta a valorizzare l'Istituzione. Fra tali iniziative, di prossima realizzazione, spiccano i discorsi parlamentari di Giovanni Spadolini, la nuova edizione integrata dei discorsi parlamentari di Benedetto Croce, un repertorio biografico sui senatori del periodo fascista, un volume sull'Unione nazionale fascista nella collana «Storia e documenti».

Queste iniziative, insieme ad altre più tecniche, altrettanto in via di elaborazione (come un progetto sull'integrazione degli ar-

chivi correnti e l'acquisizione su supporto informatico di fondi relativi ai senatori del Regno), dimostrano l'impegno della struttura, tanto più sostenuto in quanto inserito in una prospettiva di comunicazione dell'Istituzione verso l'esterno che culminerà con l'apertura dell'Archivio al pubblico degli studiosi entro i primi mesi del 2003.

Tutti questi aspetti, soprattutto quelli orientati in un'ottica di comunicazione istituzionale, implicano l'esigenza che venga individuato un organo «politico» che operi la vigilanza sull'attività dell'Archivio storico.

Al riguardo, i proponenti delle modificazioni del Regolamento in esame hanno ritenuto opportunamente, secondo una impostazione che è da condividere, più che di introdurre un nuovo organismo *ad hoc*, di utilizzare il contributo di un organo già previsto dal Regolamento del Senato, cioè la Commissione per la Biblioteca.

Prendendo spunto dalla indubbia omogeneità culturale e di approccio alla materia delle fonti che caratterizza, nell'ambito dell'Istituzione, il ruolo della Biblioteca (anch'essa oggetto di misure di valorizzazione che prenderanno spunto dalla prossima apertura della nuova sede) e quello dell'Archivio storico, le modifiche proposte tendono pertanto ad ampliare i compiti di vigilanza esercitati dalla predetta Commissione anche sull'Archivio storico, oltre che sulla Biblioteca.

Più in generale e conseguentemente, e senza in ogni caso incidere sull'autonomia organizzativa e funzionale delle due strutture, si valuta congruo che tutte le disposizioni contenute nel Regolamento ed interessanti la Biblioteca vengano ad estendersi anche all'Archivio storico.

Con i primi tre articoli la proposta in esame tende appunto ad introdurre modifiche a tali disposizioni, cioè gli articoli 12, 17 e 20 e la rubrica del Capo V del Regolamento. Sono modifiche tra loro collegate ispirate all'intento di rendere omogenea la disciplina regolamentare prevista per la Biblioteca e per l'Archivio storico

del Senato, e che si sottopongono con avviso favorevole all'attenzione dell'Assemblea. L'articolo 4 prevede infine che le modificazioni proposte entrino in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MANIERI, *relatrice*

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BUCCIERO ED ALTRI

—

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del Regolamento le parole: «approva il Regolamento della biblioteca del Senato», sono sostituite dalle seguenti: «approva il Regolamento della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del Senato».

Art. 2.

1. La rubrica del Capo V del Regolamento è sostituita dalla seguente:

«DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO, DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI E DELLA COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA E PER L'ARCHIVIO STORICO».

2. L'articolo 17 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico). - 1. Il Presidente, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, dandone comunicazione al Senato».

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA
PER IL REGOLAMENTO

—

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Buc-
ciero ed altri*)

Art. 3.

1. L'articolo 20 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico*). - 1. La Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico è composta di tre senatori. La Commissione vigila sulla Biblioteca e sull'Archivio storico del Senato e propone al Consiglio di Presidenza il testo e le modificazioni dei rispettivi Regolamenti».

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il
Regolamento*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli da 1 a 3 entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

